



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 26 del 30/07/2020

**OGGETTO: TARI. TARIFFE E SCADENZE ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Luglio alle ore 19:00, nella Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

N°	Qualifica	Nome	Presente
<u>1</u>	Sindaco	BELOTTI MARIA ROSA	SI
<u>2</u>	Consigliere	MAIOCCHI LAURA	SI
<u>3</u>	Consigliere	TOCCO MATTEO	SI
<u>4</u>	Consigliere	MARANO STEFANIA	SI
<u>5</u>	Consigliere	MIRANDOLA VANNI	SI
<u>6</u>	Consigliere	FERRARA VINCENZO	SI
<u>7</u>	Consigliere	BARLETTA GIUSEPPE	SI
<u>8</u>	Consigliere	MANNO GIULIA	NO
<u>9</u>	Consigliere	GUZZETTI PIERGIUSEPPE	SI
<u>10</u>	Consigliere	PUCCIO GABRIELLA	NO
<u>11</u>	Consigliere	SEVERGNINI GIUSEPPINA	SI
<u>12</u>	Consigliere	CAPPADONE SANTINO	SI
<u>13</u>	Consigliere	URSINI RICCARDO CORRADO	NO
<u>14</u>	Consigliere	VATALARO GIUSEPPE	NO
<u>15</u>	Consigliere	DI SALZA ANTONIO	NO
<u>16</u>	Consigliere	BOSSI DANIELA	SI
<u>17</u>	Consigliere	MOLESINI PAOLA	SI

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Presiede il Presidente Santino Cappadone.  
Assiste il Segretario Generale Mariagiovanna Guglielmini.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

## **OGGETTO: TARI. TARIFFE E SCADENZE ANNO 2020.**

Presenta l'argomento all'ordine del giorno l'Assessore Mirandola, il testo del relativo intervento sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale – Prot. 6857/2020 del 15.05.2020 - avente ad oggetto "*Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 – Riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità*";

**DATO ATTO** che per il collegamento da remoto è stata utilizzata la piattaforma Cisco Webex;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO** che la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

**DATO ATTO CHE**, il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 dispone che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**DATO ATTO CHE** l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede:

- che il Consiglio Comunale approvi il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che detto Piano Finanziario venga redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che il Consiglio comunale approvi sulla base del Piano Finanziario adottato le tariffe TARI per l'anno di competenza;

**RICORDATO** che con legge n. 481 del 1995, è stata istituita ARERA, autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori

**RICHIAMATA** la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che riformula i piani economici finanziari dei rifiuti con un nuovo metodo di calcolo (MTR), con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, prevedendo la rideterminazione dei costi variabili rispetto ai fissi, una revisione del sistema di calcolo degli ammortamenti, poste rettificative nuove, l'applicazione di coefficienti di *sharing* relativi alle attività di recupero dei rifiuti nonché di un coefficiente di gradualità per l'applicazione del conguaglio, basato sul raffronto dei costi con il *benchmark* di riferimento;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione, approvata in data odierna, ad oggetto: *Piano finanziario servizio raccolta e smaltimento rifiuti anno 2020* con la quale si determina un costo complessivo di € 1.954.230,00;

**RILEVATO CHE:**

- la Tariffa si compone di una parte fissa e di una variabile, rappresentate in modo presuntivo dai coefficienti Ka (parte fissa per le utenze domestiche), Kb (parte variabile per le utenze domestiche), Kc (parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (parte variabile per le utenze non domestiche), indicati nelle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 con valori differenziati per i comuni con popolazione superiore o inferiore/uguale a 5.000 abitanti;
- il Comune di Pero ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti e, pertanto, le tabelle di riferimento sono la n.1a) per i Ka (con valori differenziati tra nord- centro - sud), la n.2 per i Kb (con valori differenziati tra minimo - massimo - medio), la n.3a) e la n.4a) rispettivamente per i Kc e i Kd (entrambe strutturate con valori differenziati per le 30 categorie di inquadramento delle utenze non domestiche, a loro volta suddivisi geograficamente per nord - centro - sud con all'interno di ciascuna fascia territoriale la previsione di intervalli tra un minimo e un massimo);
- nell'ambito degli intervalli di valore di cui alle citate tabelle, la determinazione dei singoli coefficienti è esplicitazione della discrezionalità e dell'autonomia del singolo Ente territoriale;
- con deliberazione di C.C. n. 56 del 20/12/2018 sono stati approvati coefficienti e tariffe della Tari 2019 come da D.P.R. 158/1999;

**PREMESSO CHE:**

- la tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica ex art. 4 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i. e nella suddivisione dei costi da coprire garantendo un'opportuna agevolazione per l'utenza domestica;
- la tariffa per le utenze domestiche (art.5 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa collegandola al numero di mq occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo abitativo e per la parte variabile alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti;
- la tariffa per le utenze non domestiche (art.6 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa con riferimento al numero dei mq occupati dall'attività e per la parte variabile alla produzione media annua di rifiuti per mq ricavata in via presuntiva applicando i coefficienti di cui al presente atto;

**DATO ATTO CHE** per l'anno 2020 la ripartizione tra costi fissi e variabili è così suddivisa:

	Costi fissi	Costi variabili
Ud	19,88%	35,30%
UnD	80,12%	64,70%

**DATO ATTO CHE** l'applicazione di specifici criteri nelle formule matematiche previste dal metodo normalizzato determina le tariffe da applicare ai nuclei familiari da 1 a 6 componenti per le utenze domestiche e ad ogni singola categoria per le utenze non domestiche;

**RITENUTO** che, in considerazione dell'attribuzione di cui alla tabella precedente dei costi sia fissi che variabili dei servizi di smaltimento rifiuti all'utenza domestica e dell'applicazione delle formule matematiche per l'applicazione delle tariffe in modo differenziato per nuclei da 1 a 6 utenti, non sia necessario prevedere un'ulteriore agevolazioni per gli immobili con unico occupante;

**RILEVATO** che il comma 654 della Legge 147/2013 statuisce che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie*

*spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*

**VISTO** l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

**PRESO ATTO**, come previsto dal MTR, che va verificato se il PEF 2018 sia stato inferiore o superiore ai fabbisogni standard;

**DATO ATTO** che, nel caso del Comune di Pero, il costo unitario per tonnellata, per il 2018 è stato pari a 222,66 €/ton che risulta essere inferiore ai fabbisogni standard del 2018 pari a 289,30 €/ton;

**RICORDATO** che l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

**CONSIDERATO** che tale norma attribuisce quindi al Consiglio Comunale la potestà di approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ma non anche le relative scadenze, la cui determinazione può essere rimessa alla Giunta Comunale, con atto extra-regolamentare, eventualmente modificabile senza dovere di rettifica da parte dell'organo consiliare;

**RITENUTO** tuttavia opportuno, con la presente delibera, approvare contestualmente le tariffe della TARI 2020, nonché fissare le relative scadenze di pagamento per l'anno 2020;

**EVIDENZIATO** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi alle seguenti scadenze:

- utenze domestiche:
  - prima rata e rata unica 30/9
  - seconda rata 30/11
- utenze non domestiche:
  - prima rata: 30/9
  - seconda rata: 30/11

**DATO ATTO** che, nel caso in cui il Governo dovesse introdurre a livello nazionale un diverso differimento delle scadenze del pagamento della TARI a fronte della grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus, il provvedimento adottato con la presente delibera dovrà intendersi superato da quello nazionale, salvo che il differimento adottato dal Comune risulti più favorevole ai contribuenti, in quanto, in tale ipotesi – in applicazione di quanto disposto dall'art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) – il provvedimento comunale manterrà i propri effetti, anche in deroga alle previsioni statali, avendo creato un affidamento nei soggetti tenuti al pagamento delle entrate comunali;

**VALUTATO** opportuno dare mandato alla Giunta Comunale di poter prorogare le suddette scadenze qualora sussistano motivazioni tecnico-amministrative;

**RILEVATO** che le tariffe, assorbono dall'anno 2013, la percentuale del 10% corrispondente all'IVA precedentemente calcolata e pagata sulla TIA, considerato che il costo a carico del comune è comprensivo dell'IVA e che tale imposta non può essere recuperata dai contribuenti;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**PRESO ATTO** del Decreto Legge 18/2020:

- che all'art. 107 comma 2 così recita: *"Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge"*;
- che all'art. 5 così recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

**VISTO** l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17/7/2020 n.77, con cui è stato disposto al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali;

**RICHIAMATI** inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e s.m.i.

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'art. 48, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui la competenza del Consiglio Comunale è limitata all'istituzione e ordinamento dei tributi ed alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui competenza risulta attribuita alla Giunta Comunale;

**RICHIAMATA** la nota del 28.02.2014 del Ministero del l'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

**VISTE** le Deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2019:

- n. 65 avente ad oggetto *"Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022: approvazione Nota di Aggiornamento"*;
- n. 66 avente ad oggetto *"Bilancio di Previsione 2020 - 2022: approvazione"*;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Consigliere Bossi e Molesini) ed astenuti n. 0 resi dai n. 12 Consiglieri presenti dei 17 assegnati compreso il Sindaco

## **DELIBERA**

**1) DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante del presente dispositivo;

**2) DI DETERMINARE** per le utenze domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti Ka e Kb per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella

allegata e nella misura compresa fra il minimo ed il massimo di quella indicata nella tabella dedicata di cui all'allegato 1 al D.P.R n.158/1999 (*allegato n. 1*)

- 3) DI DETERMINARE** per le utenze non domestiche, per l'anno 2020, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini del calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a e 4a, in calce di cui al D.P.R. n.158/1999, come da tabella allegata (*allegato n. 2*);
- 4) DI APPROVARE** i listini tariffari TARI per l'anno 2020 relativi rispettivamente alle utenze domestiche (*allegato n. 3*) e non domestiche (*allegato n. 4*), ricavato applicando al metodo normalizzato, ai sensi del D.P.R. 158/1999 e s.m.i., i criteri di cui al regolamento comunale della TARI, la suddivisione percentuale tra le utenze nonché i valori attribuiti ai Ka, Kb, Kc e Kd approvati con il presente atto;
- 5) DI DARE ATTO** che le tariffe approvate decorrono dal 1° gennaio 2020;
- 6) DI DETERMINARE** le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2020:
- utenze domestiche:
    - prima rata e rata unica 30/9
    - seconda rata 30/11
  - utenze non domestiche:
    - o prima rata: 30/9
    - o seconda rata: 30/11
- 7) DI DARE ATTO** che, nel caso in cui il Governo dovesse introdurre a livello nazionale un diverso differimento delle scadenze del pagamento della TARI a fronte della grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus, il provvedimento adottato con la presente delibera dovrà intendersi superato da quello nazionale, salvo che il differimento adottato dal Comune risulti più favorevole ai contribuenti, in quanto, in tale ipotesi – in applicazione di quanto disposto dall'art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) – il provvedimento comunale manterrà i propri effetti, anche in deroga alle previsioni statali, avendo creato un affidamento nei soggetti tenuti al pagamento delle entrate comunali;
- 8) DI DARE MANDATO** alla Giunta Comunale di poter prorogare le suddette scadenze qualora sussistano motivazioni tecnico-amministrative;
- 9) DI DARE MANDATO** al Servizio Entrate comunale di:
- a. provvedere alla trasmissione della presente Delibera secondo la nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa appunto alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe
  - b. provvedere alla pubblicazione delle tariffe sul sito istituzionale del Comune di Pero.

## SUCCESSIVAMENTE

**CON VOTI** favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Consigliere Bossi e Molesini) ed astenuti n. 0 resi dai n. 12 Consiglieri presenti dei 17 assegnati compreso il Sindaco

## DELIBERA

**DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, considerate le esigenze a seguito delle quali è urgente procedere all'emissione della bollettazione 2020.

ALLEGATI:

- Pareri ai sensi art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- coefficienti Ka – Kb 2020;
- coefficienti Kc-Kd 2020;
- listino tariffario utenze domestiche 2020;
- listino tariffario utenze non domestiche 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Santino Cappadone

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Mariagiovanna Guglielmini